



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 Del 25-05-2021

Oggetto: Rinnovo convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 e Decreto Ministeriale 26 marzo 2001. - Rettifica Delibera di G. C. n. 18 del 12.02.2021 ed approvazione nuovo schema di convenzione. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'ANGELO CAMILLO	Sindaco	P
RAGONICI LUCA	Ass. Vice Sindaco	P
CATERINI BATTISTA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato; ai sensi del decreto ministeriale 26/03/2001, la prestazione di lavoro, viene svolta a favore di persone disagiate, nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altra attività pertinente alla specifica professionalità del condannato;

che, l'art.54 del decreto legislativo 274 del 28/08/2000 prevede la possibilità, da parte del giudice di applicare, su richiesta dell'interessato, in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, la pena del lavoro di pubblica utilità, con sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, l'ente dove deve essere svolto il lavoro, la durata corrispondente alla sanzione applicata;

che a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 26/03/2001 l'attività di lavoro non retribuita viene svolta presso enti pubblici territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del tribunale, nelle quali sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa;

che l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con le modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, salvo diversa autorizzazione del Giudice. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore;

Considerato che lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in parola, ai sensi dell'art. 54, del D.L. 28/08/2000 n. 174 e D.M. 26/03/200, non costituisce rapporto di lavoro e si svolge sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra il Comune di Valle Castellana (TE) ed il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno;

Richiamata la Delibera di G. C. n. 18 del 12.02.2021 con cui si disponeva il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 e Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 con il Tribunale di Ascoli Piceno;

Considerato che vi è un nuovo schema di convenzione, pervenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno in cui nell'art. 4 si fa riferimento a particolari disposizioni per l'emergenza COVID - 19 e ritenuto di procedere in tal senso;

Visto che per le ragioni sopra esposte si necessita di rettificare la Delibera di G. C. n. 18 del 12.02.2021 nella parte inerente l'art. 4, e le disposizioni COVID – 19, approvando, dunque, il nuovo schema di convenzione pervenuto;

Dato altresì atto, che lo svolgimento di lavori di pubblica utilità di cui in parola non comporterà alcun onere finanziario a carico di questo Comune, in quanto attività non retribuita;

che la durata è di 24 mesi con decorrenza dalla data della sottoscrizione della nuova convenzione da parte del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno;

che, comunque, gli oneri relativi alle polizze assicurative (INAIL e responsabilità civile) sono a totale carico di questo Ente;

che questo Ente individua nel responsabile dei servizi sociali la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire agli stessi le relative istruzioni;

Visto il D.L. 28/08/2000 n. 274 art. 54;

Visto il Decreto Ministeriale 26/03/2001;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto n. 267, hanno espresso parere favorevole i responsabili degli uffici preposti;

Viste le disposizioni del T.U. degli EE.LL. , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto opportuno approvare la proposta come sopra predisposta;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui, di seguito, intendersi interamente richiamata a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in parola, ai sensi dell'art. 54, del D.L. 28/08/2000 n. 174 e D.M. 26/03/200 e comunque per tutti i reati che la legge contempla tale possibilità;

3. di rettificare la Delibera di G. C. n. 18 del 12.02.2021 nella parte inerente l'art. 4, approvando, dunque, il nuovo schema di convenzione pervenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ne costituisce parte integrante e sostanziale dando atto che gli oneri relativi alle polizze assicurative (INAIL e responsabilità civile) sono a carico di questo Ente;

inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi, di dichiarare il presente atto amministrativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 18-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Di Saverio
Giovanni

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 18-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana